



**Agenzia del
Territorio**



Ufficio Provinciale di Ragusa

**GUIDA
ALLE
SANZIONI
AMMINISTRATIVE**

(CIRCOLARE N. 2 DEL 17.04.2002)
(CIRCOLARE N. 4 DEL 29.04.2011)

AGENZIA DEL TERRITORIO – UFFICIO PROVINCIALE DI RAGUSA
Via Dante, 120 – 97100 Ragusa
tel. 0932682114 - fax. 0932682141 - e-mail up_ragusa@agenziaterritorio.it

Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme catastali.
Applicazione del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni

Premessa.

In attuazione della delega di cui all'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è stato emanato il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, successivamente modificato con i decreti legislativi 30 dicembre 1999, n. 506 e 30 marzo 2000, n. 99.

Con il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, sono state introdotte alcune significative innovazioni al fine di rendere coerente il sistema sanzionatorio con le nuove regole in materia di statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212).

Disciplina delle sanzioni amministrative per la violazione delle norme catastali.

Per un primo esame del quadro normativo in argomento occorre fare riferimento all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 650, ed in particolare, trattandosi di inosservanza dei termini temporali per l'assolvimento degli obblighi previsti a carico dell'utente, al secondo comma che prevede: *"le inosservanze possono essere accertate tanto all'atto della presentazione della domanda di volture (o pratica Docfa [n.d.r.]) quanto durante la sua esecuzione in catasto"*.

Alla luce delle nuove disposizioni che regolano il sistema sanzionatorio, salvo i casi di ravvedimento operoso, l'atto di contestazione deve essere notificato, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 20, primo comma, del d. lgs. n. 472/97, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, vale a dire dal giorno successivo al termine ultimo fissato dalla norma per ogni singolo adempimento catastale.

L'avvenuta decadenza non esime, tuttavia, l'Ufficio dal notificare ai soggetti interessati, l'invito a provvedere alla regolarizzazione degli atti catastali.

Sulle disposizioni di carattere generale in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie il legislatore, nell'ottica di favorire l'adempimento degli obblighi tributari, ha previsto un sistema di abbattimento dell'importo delle sanzioni, operante sia prima sia dopo l'irrogazione delle stesse. Da un lato, si sono introdotte riduzioni dell'entità della sanzione edittale fondate sull'adempimento spontaneo, anche se tardivo, dell'obbligazione tributaria; dall'altro, sono state stabilite riduzioni della sanzione irrogata, legate alla rinuncia a proporre ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio, anche al fine di deflazionare il relativo contenzioso.

Ravvedimento operoso (l'art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997) .

Il presente istituto trova applicazione allorché il soggetto, che sia incorso in una violazione della norma catastale, provvede spontaneamente e direttamente a regolarizzare la propria posizione, entro i termini fissati dall'articolo in esame, beneficiando, in tal modo, della riduzione dell'importo della sanzione come di seguito (art. 1 comma 20 lett. a) della Legge 220 del 13.12.2010):

- riduzione ad **un decimo del minimo edittale**, se la regolarizzazione avviene entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza fissata dalla norma per i singoli adempimenti;
- riduzione ad **un ottavo del minimo edittale**, se la su indicata regolarizzazione avviene oltre novanta giorni ma entro un anno dalla richiamata data di scadenza.

Al riguardo, giova ribadire che l'art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 rende applicabile l'istituto del ravvedimento **solo se il pagamento della sanzione ridotta viene eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuta, nonché al pagamento degli interessi moratori sul tributo, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.**

Gli importi di cui sopra sono riscossi direttamente presso la cassa dell'Ufficio.

Sulla dichiarazione devono essere annotati gli estremi dell'avvenuto pagamento: numero della richiesta, data e importo.

Procedimento di irrogazione delle sanzioni (Art. 16 del decreto legislativo n. 472 del 1997).

Se non ricorrono i presupposti per il ricorso al ravvedimento operoso, l'Ufficio procede alla contestazione ed irrogazione della sanzione seguendo il procedimento ordinario, previsto dall'art. 16 del decreto legislativo n. 472/97.

L'atto di contestazione deve, a pena di nullità, riportare:

- l'indicazione dei fatti materiali attribuiti al trasgressore, gli elementi probatori, le norme applicate e i criteri seguiti per la determinazione della sanzione e della sua entità;
- l'indicazione dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni.

L'atto deve, inoltre, contenere:

- l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici in tal caso spettanti: riduzione della sanzione ad un terzo della misura indicata e, comunque, ad un importo non inferiore al terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo;
- l'indicazione della possibilità di produrre, nello stesso termine di sessanta giorni, deduzioni difensive, qualora non si ritenga di dover accedere alla definizione agevolata;
- l'indicazione della Commissione Tributaria Provinciale, competente territorialmente, alla quale è possibile proporre l'impugnazione entro 60 giorni dalla notifica;
- l'indicazione dell'Ufficio presso il quale è possibile richiedere le informazioni relative al verbale di contestazione, nonché il nominativo del responsabile del procedimento.

L'Ufficio, constatata la violazione, procede con tempestività alla notifica dell'atto di contestazione:

- nelle mani del soggetto obbligato all'adempimento, al momento della presentazione della dichiarazione la cui omissione viene sanzionata;
- mediante le modalità previste dall'art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, come modificato dall'art. 20 della legge 8 maggio 1998, n. 146 (notifica a mezzo posta, messo comunale, messo speciale, ecc.).

L'autore della violazione e i soggetti obbligati in solido, ricevuta la notifica dell'atto di contestazione di cui all'art 16, possono, entro sessanta giorni dalla notificazione:

1. definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata (art. 16 - comma 3 - come modificato dall'art. 1 comma 20 lett.

b) e c) della Legge 220 del 13.12.2010);

2. produrre deduzioni difensive direttamente all'ufficio che ha emanato il provvedimento, ai sensi dell'art. 16, comma 4. In questa ipotesi non è ammessa impugnazione immediata da parte del contribuente e l'ufficio, nel caso in cui non ritenga fondate le deduzioni difensive, deve irrogare le sanzioni con atto motivato a pena di nullità, anche in ordine alle deduzioni medesime, entro il termine di un anno dalla loro presentazione (art. 16 - comma 7).

In mancanza delle predette soluzioni l'atto di contestazione è impugnabile, entro lo stesso termine di sessanta giorni, ex articoli 19 e 21 del d. lgs 31 dicembre 1992, n. 546, avanti alla Commissione Tributaria Provinciale competente territorialmente.

Si evidenzia, che qualora la sanzione prevista alla data in cui si è verificata la violazione risulti inferiore a quella prevista al momento dell'irrogazione, trova applicazione il principio del **favor rei**, ossia si applica la norma più favorevole al contribuente.

Possono rientrare in tale casistica tutte le situazioni pregresse per le quali la violazione non è stata ancora contestata e la sanzione non irrogata.

Criteri di quantificazione della sanzione e delle spese.

La sanzione edittale, prevista per le diverse violazioni in materia catastale varia, da un minimo ad un massimo.

L'entità della sanzione rientra nella competenza del Direttore dell'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio che la determina con l'osservanza di determinati criteri fissati dalla Legge.

Ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 16 aprile 1999, n. 129, non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo ed alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi l'importo fissato **in euro sedici e centesimi cinquantatre** (lire trentaduemila).

Ovviamente, per crediti tributari superiori si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo ed alla riscossione per l'intero ammontare.

Si rammenta, infine, che vanno recuperate a carico del destinatario della sanzione, anche le spese di notifica dell'atto di accertamento mediante il servizio postale, nella misura di euro cinque e centesimi sedici (lire diecimila), nonché quelle sostenute dall'Ufficio per fornirsi di quanto necessario per l'aggiornamento degli atti catastali. (art. 12, comma 4, D.P.R. n. 650/72).

Competenza e modalità di riscossione delle sanzioni.

L'art. 24 del decreto legislativo n. 472/97 stabilisce, al primo comma, che la riscossione della sanzione avviene con le stesse modalità del tributo al quale si riferisce.

In applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 16 dicembre 1998, pubblicato in G.U. 19 dicembre 1998, n. 296, la riscossione è prevista presso la cassa degli Uffici, utilizzando l'attuale procedura nella corrispondente voce del *listino dei servizi catastali*.

Il pagamento può avvenire, anche, mediante versamento sul conto corrente postale intestato all'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio di Ragusa (c.c. n. 31168958)

Nella causale del versamento vanno indicati il numero del verbale ed il nominativo cui lo stesso si riferisce.

Le somme riscosse vanno versate, a cura dell'Agente contabile dell'Ufficio, alla Tesoreria Provinciale dello Stato, con imputazioni:

- sul capitolo 2301 - Capo VIII - sanzioni amministrative;
- sul capitolo 2319 - Capo VII - ripetizione delle spese di notifica;
- sul capitolo 3302 - Capo VIII - recupero delle spese per volture catastali fatte d'ufficio;
- sul capitolo 3305 - Capo VII - rimborsi e concorsi diversi per verifiche straordinarie.

In caso di mancato pagamento della somma dovuta, e ove non risultino presentate le deduzioni difensive ovvero il ricorso dinanzi al giudice tributario secondo le modalità precedentemente indicate, l'Ufficio Provinciale provvede al recupero coattivo dei crediti erariali mediante la formazione del ruolo (P.O. 16 del 30.10.2001).

Domande di Voltura

- Termine di presentazione: gg. 30 dalla data di registrazione del titolo
- La presentazione dopo la scadenza del termine comporta la irrogazione della sanzione per "mancata presentazione di voltura catastale entro i termini.
- Importo edittale: minimo € 15,00 – Massimo € 61,00
- Importo sanzione applicata: € 50,00
- Decadenza, dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

Ravvedimento operoso
(l'art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997) .

- entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza:
un decimo del minimo edittale (art. 1, comma 20 lett. a) della Legge 220 del 13.12.2010)

Importo sanzione	€ 15,00 x 1/10	=	€	1,50
Interessi		=	€	(1)
Sommano			€	

- oltre il termine di novanta giorni, ma entro un anno dalla richiamata data di scadenza:
un ottavo del minimo edittale (art. 1, comma 20 lett. a) della Legge 220 del 13.12.2010)

Importo sanzione	€ 15,00 x 1/8	=	€	1,88
Interessi		=	€	(1)
Sommano			€	

Nota: Interessi legali, a decorrere dall'1.01.2011 = 1,5% (D.M. 7.12.2010 - G.U. 292 del 15.12.2010)

(1) per il calcolo degli interessi si consiglia far uso del programma edito dall'Agenzia delle Entrate del Veneto reperibile al sito:

<http://dre.veneto.finanze.it/webpages/Calcint.nsf/CalcoloInteressi?OpenForm>

Calcolo interessi

Importo base:	<input type="text" value="55,00"/>	Inserire l'importo in Euro
Decorrenza Interessi	<input type="text"/>	Data iniziale calcolo (gg/mm/aaaa)
Data finale:	<input type="text"/>	Data finale calcolo (gg/mm/aaaa)
Note:	<input type="text"/>	

Seleziona la tipologia Interessi per il calcolo

- Legali
- Semestrali
- IVA art. 38 bis

Procedimento di irrogazione delle sanzioni
(Art. 16 del decreto legislativo n. 472 del 1997) .

Non ricorrono i presupposti per il ricorso al ravvedimento:

- decorso l'anno dalla data di scadenza dell'adempimento;
- inottemperanza al pagamento della sanzione contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo;

In tal casi l'Ufficio procede alla contestazione ed irrogazione della sanzione seguendo il procedimento ordinario, previsto dall'art. 16 del decreto legislativo n. 472/97.

Importo sanzione	€	50,00
spese di notifica	€	5,16
recupero delle spese sostenute dall'Ufficio		
Interessi	€	(1)
Sommano	€	

Ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D. Lgs. 472/97, come modificato dall'art. 1 comma 20 lett. b) e c) della Legge 220 del 13.12.2010, la controversia può essere definita nel termine di 60 gg. dalla notifica dell'atto di contestazione con il pagamento della sanzione ridotta ad un terzo [€ 16,67 – euro sedici/67] più gli oneri accessori (spese di notifica ed interessi – per intero).

Nota:

- (1) Interessi: 1,375% dei tributi non corrisposti per ogni semestre maturato fino al a tutto il 31/12/2009 e dell' 1% dall'1/10/2010.

Per il calcolo degli interessi si consiglia far uso del programma edito dall'Agenzia delle Entrate del Veneto reperibile al sito:

<http://dre.veneto.finanze.it/webpages/Calcint.nsf/CalcoloInteressi?OpenForm>

Calcolo interessi

Importo base:

55,00

Inserire l'importo in Euro

Decorrenza Interessi

Data iniziale calcolo (gg/mm/aaaa)

Data finale:

Data finale calcolo (gg/mm/aaaa)

Note:

Seleziona la tipologia Interessi per il calcolo

- Legali
- Semestrali
- IVA art. 38 bis

Docfa

MANCATA DICHIARAZIONE E DENUNCIA DI VARIAZIONE NEI TERMINI PREVISTI DALLA
NORMATIVA PER LE U.I.U. DIVENUTE ABITABILI O SERVIBILI ALL'USO ENTRO LA DATA
DELL'**11.03.2006**

- Termine di presentazione: entro il 31 gennaio dell'anno successivo in cui gli immobili sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati.

(L. 30.12.2004 n. 311 - Finanziaria 2005 - art. 1 comma 338).

- La omessa presentazione entro i termini comporta la irrogazione della sanzione per "mancata denuncia entro i termini".
- Importo edittale: minimo € 258,00 - Massimo € 2.065,00
- Importo sanzione applicata: € 258,00
- Decadenza, dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

Procedimento di irrogazione delle sanzioni

(Art. 16 del decreto legislativo n. 472 del 1997) .

L'Ufficio procede alla contestazione ed irrogazione della sanzione seguendo il procedimento ordinario, previsto dall'art. 16 del decreto legislativo n. 472/97.

Importo sanzione	€ 258,00
spese di notifica	€ 5,16
recupero delle spese sostenute dall'Ufficio	
Interessi	€ (1)
Sommano	€

Ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D. Lgs. 472/97, come modificato dall'art. 1 comma 20 lett. b) e c) della Legge 220 del 13.12.2010, la controversia può essere definita nel termine di 60 gg. dalla notifica dell'atto di contestazione con il pagamento della sanzione ridotta ad un terzo [€ 86,00 – euro ottantasei/00] più gli oneri accessori (spese di notifica ed interessi – per intero).

Nota:

(4) Interessi: 1,375% dei tributi non corrisposti per ogni semestre maturato fino al a tutto il 31/12/2009 e dell' 1% dall'1/10/2010. dei tributi non corrisposti per ogni semestre maturato.

Per il calcolo degli interessi si consiglia far uso del programma edito dall'Agenzia delle Entrate del Veneto reperibile al sito:

<http://dre.veneto.finanze.it/webpages/Calcint.nsf/CalcoloInteressi?OpenForm>

Calcolo interessi

Importo base:	<input type="text" value="50,00"/>	Inserire l'importo in Euro
Decorrenza Interessi	<input type="text"/>	Data iniziale calcolo (gg/mm/aaaa)
Data finale:	<input type="text"/>	Data finale calcolo (gg/mm/aaaa)
Note:	<input type="text"/>	

Seleziona la tipologia Interessi per il calcolo

- Legali
- Semestrali
- IVA art. 38 bis

Docfa

MANCATA DICHIARAZIONE E DENUNCIA DI VARIAZIONE NEI TERMINI PREVISTI DALLA
NORMATIVA PER LE U.I.U. DIVENUTE ABITABILI O SERVIBILI ALL'USO NEL PERIODO COMPRESO
TRA IL **12.03.2006** ED IL **30.05.2011** ⁽¹⁾

- Termine di presentazione: entro gg. 30 dalla data in cui gli immobili sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati.

(Legge 9.03.2006, n. 80, di conversione del D.L. 4/2006)

- La omessa presentazione entro i termini comporta la irrogazione della sanzione per "mancata denuncia entro i termini".
- Importo edittale: minimo € 258,00 – Massimo € 2.065,00
- Importo sanzione applicata: € 258,00
- Decadenza, dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

(1) Caso pratico

- Fabbricato ultimato il 30.05.2011
- Termine ultimo per la presentazione dell'atto di aggiornamento al Catasto Fabbricati: 29.06.2011
- Data di decorrenza della violazione per mancato adempimento: 30.06.2011
- Sanzione € 258,00

- Fabbricato ultimato il 31.05.2011
- Termine ultimo per la presentazione dell'atto di aggiornamento al Catasto Fabbricati: 30.06.2011
- Data di decorrenza della violazione per mancato adempimento: 01.07.2011
- Sanzione € 1.032,00

Ravvedimento operoso
(l'art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997) .

- entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza:
un decimo del minimo edittale (art. 1, comma 20 lett. a) della Legge 220 del 13.12.2010)

Importo sanzione	€ 258,00 x 1/10	=	€	25,80
Interessi		=	€	(1)
Sommano			€	

- oltre il termine di novanta giorni, ma entro un anno dalla richiamata data di scadenza:
un ottavo del minimo edittale (art. 1, comma 20 lett. a) della Legge 220 del 13.12.2010)

Importo sanzione	€ 258,00 x 1/8	=	€	32,25
Interessi		=	€	(1)
Sommano			€	

Nota: Interessi legali, a decorrere dall'1.01.2011 = 1,5% (D.M. 7.12.2010 – G.U. 292 del 15.12.2010)

(1) per il calcolo degli interessi si consiglia far uso del programma edito dall'Agenzia delle Entrate del Veneto reperibile al sito:
<http://dre.veneto.finanze.it/webpages/Calcint.nsf/CalcoloInteressi?OpenForm>

Calcolo interessi

Importo base:	<input type="text" value="50,00"/>	Inserire l'importo in Euro
Decorrenza Interessi	<input type="text"/>	Data iniziale calcolo (gg/mm/aaaa)
Data finale:	<input type="text"/>	Data finale calcolo (gg/mm/aaaa)
Note:	<input type="text"/>	

Seleziona la tipologia Interessi per il calcolo

- Legali
- Semestrali
- IVA art. 38 bis

Procedimento di irrogazione delle sanzioni
(Art. 16 del decreto legislativo n. 472 del 1997) .

Non ricorrono i presupposti per il ricorso al ravvedimento:

- decorso l'anno dalla data di scadenza dell'adempimento;
- inottemperanza al pagamento della sanzione contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo;

In tal caso l'Ufficio procede alla contestazione ed irrogazione della sanzione seguendo il procedimento ordinario, previsto dall'art. 16 del decreto legislativo n. 472/97.

Importo sanzione	€ 258,00
spese di notifica	€ 5,16
recupero delle spese sostenute dall'Ufficio	
Interessi	€ (1)
Sommano	€

Ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D. Lgs. 472/97, come modificato dall'art. 1 comma 20 lett. b) e c) della Legge 220 del 13.12.2010, la controversia può essere definita nel termine di 60 gg. dalla notifica dell'atto di contestazione con il pagamento della sanzione ridotta ad un terzo [€ 86,00 – euro ottantasei/00] più gli oneri accessori (spese di notifica ed interessi – per intero).

Nota:

- (6) Interessi: 1,375% dei tributi non corrisposti per ogni semestre maturato fino al a tutto il 31/12/2009 e dell' 1% dall'1/10/2010. dei tributi non corrisposti per ogni semestre maturato.

Per il calcolo degli interessi si consiglia far uso del programma edito dall'Agenzia delle Entrate del Veneto reperibile al sito:

<http://dre.veneto.finanze.it/webpages/Calcint.nsf/CalcoloInteressi?OpenForm>

Calcolo interessi

Importo base:	<input type="text" value="50,00"/>	Inserire l'importo in Euro
Decorrenza Interessi	<input type="text"/>	Data iniziale calcolo (gg/mm/aaaa)
Data finale:	<input type="text"/>	Data finale calcolo (gg/mm/aaaa)
Note:	<input type="text"/>	

Seleziona la tipologia Interessi per il calcolo

- Legali
- Semestrali
- IVA art. 38 bis

Docfa

MANCATA DICHIARAZIONE E DENUNCIA DI VARIAZIONE NEI TERMINI PREVISTI DALLA
NORMATIVA PER LE U.I.U. DIVENUTE ABITABILI O SERVIBILI ALL'USO A DECORRERE DAL
31.05.2011 ⁽¹⁾

- Termine di presentazione: entro gg. 30 dalla data in cui gli immobili sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati.

(Legge 9.03.2006, n. 80, di conversione del D.L. 4/2006 e art. 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 art. 5, comma 11, del decreto legge 13.05.2011, n. 70)

- La omessa presentazione entro i termini comporta la irrogazione della sanzione per "mancata denuncia entro i termini".
- Importo edittale: minimo € 1.032,00 – Massimo € 8.264,00
- Importo sanzione applicata: € 1.032,00
- Decadenza, dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

(1) Caso pratico

- Fabbricato ultimato il 30.05.2011
- Termine ultimo per la presentazione dell'atto di aggiornamento al Catasto Fabbricati: 29.06.2011
- Data di decorrenza della violazione per mancato adempimento: 30.06.2011
- Sanzione € 258,00

- Fabbricato ultimato il 31.05.2011
- Termine ultimo per la presentazione dell'atto di aggiornamento al Catasto Fabbricati: 30.06.2011
- Data di decorrenza della violazione per mancato adempimento: 01.07.2011
- Sanzione € 1.032,00

Ravvedimento operoso
(l'art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997) .

- entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza:
un decimo del minimo edittale (art. 1, comma 20 lett. a) della Legge 220 del 13.12.2010)

Importo sanzione	€ 1.032,00 x 1/10	=	€	103,20
Interessi		=	€	(1)
Sommano			€	

- oltre il termine di novanta giorni, ma entro un anno dalla richiamata data di scadenza:
un ottavo del minimo edittale (art. 1, comma 20 lett. a) della Legge 220 del 13.12.2010)

Importo sanzione	€ 1.032,20 x 1/8	=	€	129,00
Interessi		=	€	(1)
Sommano			€	

Nota: Interessi legali, a decorrere dall'1.01.2011 = 1,5% (D.M. 7.12.2010 - G.U. 292 del 15.12.2010)

(1) per il calcolo degli interessi si consiglia far uso del programma edito dall'Agenzia delle Entrate del Veneto reperibile al sito:

<http://dre.veneto.finanze.it/webpages/Calcint.nsf/CalcoloInteressi?OpenForm>

Calcolo interessi

Importo base:	<input type="text" value="50,00"/>	Inserire l'importo in Euro
Decorrenza Interessi	<input type="text"/>	Data iniziale calcolo (gg/mm/aaaa)
Data finale:	<input type="text"/>	Data finale calcolo (gg/mm/aaaa)
Note:	<input type="text"/>	

Seleziona la tipologia Interessi per il calcolo

- Legali
- Semestrali
- IVA art. 38 bis

Procedimento di irrogazione delle sanzioni

(Art. 16 del decreto legislativo n. 472 del 1997) .

Non ricorrono i presupposti per il ricorso al ravvedimento:

- decorso l'anno dalla data di scadenza dell'adempimento;
- inottemperanza al pagamento della sanzione contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo;

In tal caso l'Ufficio procede alla contestazione ed irrogazione della sanzione seguendo il procedimento ordinario, previsto dall'art. 16 del decreto legislativo n. 472/97.

Importo sanzione	€	1.032,00
spese di notifica	€	5,16
recupero delle spese sostenute dall'Ufficio		
Interessi	€	(1)
Sommano	€	

Ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D. Lgs. 472/97, come modificato dall'art. 1 comma 20 lett. b) e c) della Legge 220 del 13.12.2010, la controversia può essere definita nel termine di 60 gg. dalla notifica dell'atto di contestazione con il pagamento della sanzione ridotta ad un terzo [€ 344,00 – euro trecentoquarantaquattro/00] più gli oneri accessori (spese di notifica ed interessi – per intero).

Nota:

- (7) Interessi: 1,375% dei tributi non corrisposti per ogni semestre maturato fino al a tutto il 31/12/2009 e dell' 1% dall'1/10/2010. dei tributi non corrisposti per ogni semestre maturato.

Per il calcolo degli interessi si consiglia far uso del programma edito dall'Agenzia delle Entrate del Veneto reperibile al sito:

<http://dre.veneto.finanze.it/webpages/Calcint.nsf/CalcoloInteressi?OpenForm>

Calcolo interessi

Importo base:	<input type="text" value="50,00"/>	Inserire l'importo in Euro
Decorrenza Interessi	<input type="text"/>	Data iniziale calcolo (gg/mm/aaaa)
Data finale:	<input type="text"/>	Data finale calcolo (gg/mm/aaaa)
Note:	<input type="text"/>	

Seleziona la tipologia Interessi per il calcolo

- Legali
- Semestrali
- IVA art. 38 bis

Docfa

FABBRICATI ex art. 2, comma 36, D.L. 262/2006

MANCATA DICHIARAZIONE DEI FABBRICATI EX ART. 2, C. 36, D.L. 262/2006 (MAI DICHIARATI) NEI TERMINI PREVISTI DALL'ART. 2, COMMA 5-BIS, DEL D.L. 29.12.2010, N. 225, INTRODOTTO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 26.02.2011, N. 10 CHE HA PROROGATO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI CATASTALI AL 30.04.2011

Fabbricati divenuti abitabili o servibili all'uso entro il 31.12.2004

Rientrano fra questo gruppo i fabbricati "Mai dichiarati" iscritti in elenco per i quali il termine di esenzione dal pagamento della penale è stato prorogato al 30.04.2011

(art. 2 comma 36 del D.L. 03.10.2006, n. 262 convertito con modificazioni dalla Legge 24.11.2006, n. 286; art. 19 comma 8, D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.07.2010, n. 122; art. 2, comma 5-bis, del D.L. 29.12.2010, n. 225, introdotto dalla Legge di conversione 26.02.2011, n. 10 art. 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23).

- Termine di presentazione: entro il 31 gennaio dell'anno successivo in cui gli immobili sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati.

(L. 30.12.2004 n. 311 - Finanziaria 2005 - art. 1 comma 338).

Essendo decorsi cinque anni dalla data della violazione, la sanzione è da ritenersi prescritta.

Docfa

FABBRICATI ex art. 2, comma 36, D.L. 262/2006

MANCATA DICHIARAZIONE DEI FABBRICATI EX ART. 2, C. 36, D.L. 262/2006 (MAI DICHIARATI) NEI TERMINI PREVISTI DALL'ART. 2, COMMA 5-BIS, DEL D.L. 29.12.2010, N. 225, INTRODOTTI DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 26.02.2011, N. 10 CHE HA PROROGATO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI CATASTALI AL 30.04.2011

Fabbricati divenuti abitabili o servibili all'uso nel periodo compreso tra 01.01.2005 e 30.05.2011

Rientrano fra questo gruppo i fabbricati "Mai dichiarati" iscritti in elenco per i quali il termine di esenzione dal pagamento della penale è stato prorogato al 30.04.2011

(art. 2 comma 36 del D.L. 03.10.2006, n. 262 convertito con modificazioni dalla Legge 24.11.2006, n. 286; art. 19 comma 8, D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.07.2010, n. 122; art. 2, comma 5-bis, del D.L. 29.12.2010, n. 225, introdotto dalla Legge di conversione 26.02.2011, n. 10 art. 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23).

- Termine di presentazione:
 - fabbricati ultimati prima del 11.03.2006:
entro il 31 gennaio dell'anno successivo in cui gli immobili sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati.
(L. 30.12.2004 n. 311 – Finanziaria 2005 - art. 1 comma 338).
 - fabbricati ultimati a partire dal 12.03.2006:
entro gg. 30 dalla data in cui gli immobili sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati.
(Legge 9.03.2006, n. 80, di conversione del D.L. 4/2006)
- La omessa presentazione entro i termini comporta la irrogazione della sanzione per "mancata denuncia entro i termini".
- Importo edittale: minimo € 258,00 – Massimo € 2.065,00
- Importo sanzione applicata: € 258,00
- Decadenza, dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

Ravvedimento operoso
(l'art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997) .

- entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza:
un decimo del minimo edittale (art. 1, comma 20 lett. a) della Legge 220 del 13.12.2010)

Importo sanzione	€ 258,00 x 1/10	=	€	25,80
Interessi		=	€	(1)
Somma			€	

- oltre il termine di novanta giorni, ma entro un anno dalla richiamata data di scadenza:
un ottavo del minimo edittale (art. 1, comma 20 lett. a) della Legge 220 del 13.12.2010)

Importo sanzione	€ 258,00 x 1/8	=	€	32,25
Interessi		=	€	(1)
Somma			€	

Nota: Interessi legali, a decorrere dall'1.01.2011 = 1,5% (D.M. 7.12.2010 - G.U. 292 del 15.12.2010)

(1) per il calcolo degli interessi si consiglia far uso del programma edito dall'Agenzia delle Entrate del Veneto reperibile al sito:
<http://dre.veneto.finanze.it/webpages/Calcint.nsf/CalcoloInteressi?OpenForm>

Calcolo interessi

Importo base:	<input type="text" value="50,00"/>	Inserire l'importo in Euro
Decorrenza Interessi	<input type="text"/>	Data iniziale calcolo (gg/mm/aaaa)
Data finale:	<input type="text"/>	Data finale calcolo (gg/mm/aaaa)
Note:	<input type="text"/>	

Seleziona la tipologia Interessi per il calcolo

- Legali
- Semestrali
- IVA art. 38 bis

Procedimento di irrogazione delle sanzioni

(Art. 16 del decreto legislativo n. 472 del 1997) .

Non ricorrono i presupposti per il ricorso al ravvedimento:

- decorso l'anno dalla data di scadenza dell'adempimento;
- inottemperanza al pagamento della sanzione contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo;

In tal caso l'Ufficio procede alla contestazione ed irrogazione della sanzione seguendo il procedimento ordinario, previsto dall'art. 16 del decreto legislativo n. 472/97.

Importo sanzione	€ 258,00
spese di notifica	€ 5,16
recupero delle spese sostenute dall'Ufficio	
Interessi	€ (1)
Somma	€

Ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D. Lgs. 472/97, come modificato dall'art. 1 comma 20 lett. b) e c) della Legge 220 del 13.12.2010, la controversia può essere definita nel termine di 60 gg. dalla notifica dell'atto di contestazione con il pagamento della sanzione ridotta ad un terzo [€ 86,00 - euro ottantasei/00] più gli oneri accessori (spese di notifica ed interessi - per intero).

Nota:

- (5) Interessi: 1,375% dei tributi non corrisposti per ogni semestre maturato fino al tutto il 31/12/2009 e dell' 1% dall'1/10/2010. dei tributi non corrisposti per ogni semestre maturato.

Per il calcolo degli interessi si consiglia far uso del programma edito dall'Agenzia delle Entrate del Veneto reperibile al sito:

<http://dre.veneto.finanze.it/webpages/Calcint.nsf/CalcoloInteressi?OpenForm>

Calcolo interessi

Importo base:	<input type="text" value="50,00"/>	Inserire l'importo in Euro
Decorrenza Interessi	<input type="text"/>	Data iniziale calcolo (gg/mm/aaaa)
Data finale:	<input type="text"/>	Data finale calcolo (gg/mm/aaaa)
Note:	<input type="text"/>	

Seleziona la tipologia Interessi per il calcolo

- Legali
- Semestrali
- IVA art. 38 bis

Docfa

MANCATA DICHIARAZIONE DEI FABBRICATI CHE DALLA CATEGORIA DEGLI ESENTI PASSANO A QUELLI SOGGETTI ALL'IMPOSTA PRESENTATE DOPO **31.10.2008** PER I QUALI IL TERMINE ULTIMO PER LA DICHIARAZIONE IN CATASTO SCADE IL **30.06.2011**

Rientrano fra questo gruppo i fabbricati rurali censiti al C.T., invariati nell'oggetto, per i quali sono venuti meno i requisiti di ruralità soggettivi in base all'art. 9 della legge 133/94 e al D.P.R. 139/98, per cui il termine di esenzione dal pagamento della penale è stato prorogato al 31.10.2008.
(art. 2 comma 38 del D.L. 03.10.2006, n. 262 convertito con modificazioni dalla Legge 24.11.2006, n. 286, come modificato dall'art. 26 bis del D.L. 31.12.2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28.02.2008, n. 31).

- Termine di presentazione:
entro gg. 30 dal verificarsi dell'evento
(Legge 9.03.2006, n. 80, di conversione del D.L. 4/2006)
- La presentazione dopo la scadenza del termine comporta la irrogazione della sanzione per "mancata denuncia entro i termini".
- Importo edittale: minimo € 258,00 – Massimo € 2.065,00
- Importo sanzione applicata: € 258,00
- Decadenza, dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

Ravvedimento operoso

(l'art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997).

- entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza:
un decimo del minimo edittale (art. 1, comma 20 lett. a) della Legge 220 del 13.12.2010)

Importo sanzione	€ 258,00 x 1/10	=	€	25,80
Interessi		=	€	(1)
Somma			€	

- oltre il termine di novanta giorni, ma entro un anno dalla richiamata data di scadenza:
un ottavo del minimo edittale (art. 1, comma 20 lett. a) della Legge 220 del 13.12.2010)

Importo sanzione	€ 258,00 x 1/8	=	€	32,25
Interessi		=	€	(1)
Somma			€	

Nota: Interessi legali, a decorrere dall'1.01.2011 = 1,5% (D.M. 7.12.2010 - G.U. 292 del 15.12.2010)

- (1) per il calcolo degli interessi si consiglia far uso del programma edito dall'Agenzia delle Entrate del Veneto reperibile al sito:
<http://dre.veneto.finanze.it/webpages/Calcint.nsf/CalcoloInteressi?OpenForm>

Calcolo interessi

Importo base:	<input type="text" value="50,00"/>	Inserire l'importo in Euro
Decorrenza Interessi	<input type="text"/>	Data iniziale calcolo (gg/mm/aaaa)
Data finale:	<input type="text"/>	Data finale calcolo (gg/mm/aaaa)
Note:	<input type="text"/>	

Seleziona la tipologia Interessi per il calcolo

- Legali
- Semestrali
- IVA art. 38 bis

Procedimento di irrogazione delle sanzioni
(Art. 16 del decreto legislativo n. 472 del 1997) .

Non ricorrono i presupposti per il ricorso al ravvedimento:

- decorso l'anno dalla data di scadenza dell'adempimento;
- inottemperanza al pagamento della sanzione contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo;

In tal caso l'Ufficio procede alla contestazione ed irrogazione della sanzione seguendo il procedimento ordinario, previsto dall'art. 16 del decreto legislativo n. 472/97.

Importo sanzione	€ 258,00
spese di notifica	€ 5,16
recupero delle spese sostenute dall'Ufficio	
Interessi	€ (1)
Sommano	€

Ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D. Lgs. 472/97, come modificato dall'art. 1 comma 20 lett. b) e c) della Legge 220 del 13.12.2010, la controversia può essere definita nel termine di 60 gg. dalla notifica dell'atto di contestazione con il pagamento della sanzione ridotta ad un terzo [€ 86,00 - euro ottantasei/00] più gli oneri accessori (spese di notifica ed interessi - per intero).

Nota:

- (3) Interessi: 1,375% dei tributi non corrisposti per ogni semestre maturato fino al a tutto il 31/12/2009 e dell' 1% dall'1/10/2010. dei tributi non corrisposti per ogni semestre maturato.

Per il calcolo degli interessi si consiglia far uso del programma edito dall'Agenzia delle Entrate del Veneto reperibile al sito:

<http://dre.veneto.finanze.it/webpages/Calcint.nsf/CalcoloInteressi?OpenForm>

Calcolo interessi

Importo base:	<input type="text" value="50,00"/>	Inserire l'importo in Euro
Decorrenza Interessi	<input type="text"/>	Data iniziale calcolo (gg/mm/aaaa)
Data finale:	<input type="text"/>	Data finale calcolo (gg/mm/aaaa)
Note:	<input type="text"/>	

Seleziona la tipologia Interessi per il calcolo

- Legali
- Semestrali
- IVA art. 38 bis

Docfa

MANCATA DICHIARAZIONE DEI FABBRICATI CHE DALLA CATEGORIA DEGLI ESENTI PASSANO A QUELLI SOGGETTI ALL'IMPOSTA PER I QUALI IL TERMINE ULTIMO PER LA DICHIARAZIONE IN CATASTO SCADE SUCCESSIVAMENTE AL **30.06.2011**

Rientrano fra questo gruppo i fabbricati rurali censiti al C.T., invariati nell'oggetto, per i quali sono venuti meno i requisiti di ruralità soggettivi in base all'art. 9 della legge 133/94 e al D.P.R. 139/98.

(art. 2 comma 38 del D.L. 03.10.2006, n. 262 convertito con modificazioni dalla Legge 24.11.2006, n. 286, come modificato dall'art. 26 bis del D.L. 31.12.2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28.02.2008, n. 31; art. 5, comma 11, del decreto legge 13.05.2011, n. 70).

- Termine di presentazione:
entro gg. 30 dal verificarsi dell'evento
(Legge 9.03.2006, n. 80, di conversione del D.L. 4/2006)
- La presentazione dopo la scadenza del termine comporta la irrogazione della sanzione per "mancata denuncia entro i termini".
- Importo edittale: minimo € 1.032,00 – Massimo € 8.264,00
- Importo sanzione applicata: € 1.032,00
- Decadenza, dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

Ravvedimento operoso
(l'art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997) .

- entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza:
un decimo del minimo edittale (art. 1, comma 20 lett. a) della Legge 220 del 13.12.2010)

Importo sanzione	€ 1.032,00 x 1/10	=	€	103,20
Interessi		=	€	(1)
Somma			€	

- oltre il termine di novanta giorni, ma entro un anno dalla richiamata data di scadenza:
un ottavo del minimo edittale (art. 1, comma 20 lett. a) della Legge 220 del 13.12.2010)

Importo sanzione	€ 1.032,00 x 1/8	=	€	129,00
Interessi		=	€	(1)
Somma			€	

Nota: Interessi legali, a decorrere dall'1.01.2011 = 1,5% (D.M. 7.12.2010 - G.U. 292 del 15.12.2010)

(1) per il calcolo degli interessi si consiglia far uso del programma edito dall'Agenzia delle Entrate del Veneto reperibile al sito:
<http://dre.veneto.finanze.it/webpages/Calcint.nsf/CalcoloInteressi?OpenForm>

Calcolo interessi

Importo base:	<input type="text" value="50,00"/>	Inserire l'importo in Euro
Decorrenza Interessi	<input type="text"/>	Data iniziale calcolo (gg/mm/aaaa)
Data finale:	<input type="text"/>	Data finale calcolo (gg/mm/aaaa)
Note:	<input type="text"/>	

Seleziona la tipologia Interessi per il calcolo

- Legali
- Semestrali
- IVA art. 38 bis

Procedimento di irrogazione delle sanzioni

(Art. 16 del decreto legislativo n. 472 del 1997) .

Non ricorrono i presupposti per il ricorso al ravvedimento:

- decorso l'anno dalla data di scadenza dell'adempimento;
- inottemperanza al pagamento della sanzione contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo;

In tal caso l'Ufficio procede alla contestazione ed irrogazione della sanzione seguendo il procedimento ordinario, previsto dall'art. 16 del decreto legislativo n. 472/97.

Importo sanzione	€	1.032,00
spese di notifica	€	5,16
recupero delle spese sostenute dall'Ufficio		
Interessi	€	(1)
Somma	€	

Ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D. Lgs. 472/97, come modificato dall'art. 1 comma 20 lett. b) e c) della Legge 220 del 13.12.2010, la controversia può essere definita nel termine di 60 gg. dalla notifica dell'atto di contestazione con il pagamento della sanzione ridotta ad un terzo [€ 344,00 - euro trecentoquarantaquattro/00] più gli oneri accessori (spese di notifica ed interessi - per intero).

Nota:

- (2) Interessi: 1,375% dei tributi non corrisposti per ogni semestre maturato fino al a tutto il 31/12/2009 e dell' 1% dall'1/10/2010. dei tributi non corrisposti per ogni semestre maturato.

Per il calcolo degli interessi si consiglia far uso del programma edito dall'Agenzia delle Entrate del Veneto reperibile al sito:

<http://dre.veneto.finanze.it/webpages/Calcint.nsf/CalcoloInteressi?OpenForm>

Calcolo interessi

Importo base:	<input type="text" value="50,00"/>	Inserire l'importo in Euro
Decorrenza Interessi	<input type="text"/>	Data iniziale calcolo (gg/mm/aaaa)
Data finale:	<input type="text"/>	Data finale calcolo (gg/mm/aaaa)
Note:	<input type="text"/>	

Seleziona la tipologia Interessi per il calcolo

- Legali
- Semestrali
- IVA art. 38 bis

Tipo Mappale

MANCATA DENUNCIA DI CAMBIAMENTO DELLO STATO DEI TERRENI IN DIPENDENZA DI COSTRUZIONE DI FABBRICATI URBANI

Tipi mappali presentati dopo sei mesi dalla data in cui gli immobili sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati. (L. 679/69, art. 8)

- Termine di presentazione:
entro mesi 6 dalla data di ultimazione dei lavori
- La presentazione dopo la scadenza del termine comporta la irrogazione della sanzione per "mancata denuncia entro i termini".
- Importo edittale: minimo € 4,00 – Massimo € 61,00
- Importo sanzione applicata: € 50,00
- Decadenza, dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

Ravvedimento operoso

(l'art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997) .

- entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza:
un decimo del minimo edittale (art. 1, comma 20 lett. a) della Legge 220 del 13.12.2010)

Importo sanzione	€ 4,00 x 1/10	=	€	0,04
Interessi		=	€	(1)
Sommano			€	

- oltre il termine di novanta giorni, ma entro un anno dalla richiamata data di scadenza:
un ottavo del minimo edittale (art. 1, comma 20 lett. a) della Legge 220 del 13.12.2010)

Importo sanzione	€ 4,00 x 1/8	=	€	0,50
Interessi		=	€	(1)
Sommano			€	

Nota: Interessi legali, a decorrere dall'1.01.2011 = 1,5% (D.M. 7.12.2010 – G.U. 292 del 15.12.2010)

- (1) per il calcolo degli interessi si consiglia far uso del programma edito dall'Agenzia delle Entrate del Veneto reperibile al sito:

<http://dre.veneto.finanze.it/webpages/Calcint.nsf/CalcoloInteressi?OpenForm>

Calcolo interessi

Importo base:	<input type="text" value="65,00"/>	Inserire l'importo in Euro
Decorrenza Interessi	<input type="text"/>	Data iniziale calcolo (gg/mm/aaaa)
Data finale:	<input type="text"/>	Data finale calcolo (gg/mm/aaaa)
Note:	<input type="text"/>	

Seleziona la tipologia Interessi per il calcolo

- Legali
- Semestrali
- IVA art. 38 bis

Procedimento di irrogazione delle sanzioni
(Art. 16 del decreto legislativo n. 472 del 1997).

Non ricorrono i presupposti per il ricorso al ravvedimento:

- decorso l'anno dalla data di scadenza dell'adempimento;
- inottemperanza al pagamento della sanzione contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo;

In tal caso l'Ufficio procede alla contestazione ed irrogazione della sanzione seguendo il procedimento ordinario, previsto dall'art. 16 del decreto legislativo n. 472/97.

Importo sanzione	€	50,00
spese di notifica	€	5,16
recupero delle spese sostenute dall'Ufficio	€	(1)
Interessi	€	
Somma	€	

Ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D. Lgs. 472/97, come modificato dall'art. 1 comma 20 lett. b) e c) della Legge 220 del 13.12.2010, la controversia può essere definita nel termine di 60 gg. dalla notifica dell'atto di contestazione con il pagamento della sanzione ridotta ad un terzo [€ 16,67 - euro sedici/67] più gli oneri accessori (spese di notifica ed interessi - per intero).

Nota:

- (1) Interessi: 1,375% dei tributi non corrisposti per ogni semestre maturato fino al a tutto il 31/12/2009 e dell' 1% dall'1/10/2010. dei tributi non corrisposti per ogni semestre maturato.

Per il calcolo degli interessi si consiglia far uso del programma edito dall'Agenzia delle Entrate del Veneto reperibile al sito:

<http://dre.veneto.finanze.it/webpages/Calcint.nsf/CalcoloInteressi?OpenForm>

Calcolo interessi

Importo base:	<input type="text" value="65,00"/>	Inserire l'importo in Euro
Decorrenza Interessi	<input type="text"/>	Data iniziale calcolo (gg/mm/aaaa)
Data finale:	<input type="text"/>	Data finale calcolo (gg/mm/aaaa)
Note:	<input type="text"/>	

Seleziona la tipologia Interessi per il calcolo

- Legali
- Semestrali
- IVA art. 38 bis